



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

Allegato A

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA"
ANNI SCOLASTICI
2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029***

CPV 55524000-9 Servizi di Ristorazione scolastica

CIG: ATTRIBUITO SUCCESSIVAMENTE TRAMITE PAD

Approvato con DETERMINA DIRIGENZIALE N. 147 DEL 23/07/2026



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Sopralluogo
- Art. 3 - Requisiti del Centro Produzione Pasti e Trasporto
- Art. 4 - Utenza e Calendario Scolastico
- Art. 5 - Base d'asta e corrispettivi

TITOLO II – STANDARD QUALITATIVI, IGIENE E GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 6 – Regime Giuridico, Standard qualitativi, derrate e CAM
- Art. 7 - Igiene e sicurezza alimentare (HACCP)
- Art. 8 - Organizzazione del servizio da parte dell'impresa affidataria
- Art. 9 – Continuità del servizio e gestione delle emergenze
- Art. 10 - Oneri A Carico Dell'amministrazione Comunale
- Art. 11 - Durata Dell'affidamento
- Art. 12 - Standard Minimi Di Qualità Del Servizio

TITOLO III – SICUREZZA, PERSONALE E OBBLIGHI DI LEGGE

- Art. 13 - Misure Per Eliminare I Rischi Interferenti
- Art. 14 - Rispetto D.Lgs 81/2008
- Art. 15 - Trattamento Dei Lavoratori
- Art. 16 - Assunzione Degli Obblighi Di Cui Al Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Pubblici
- Art. 17 - Clausola Antipantouflage

TITOLO IV – CONTROLLI, GESTIONE ECONOMICA E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Controlli E Verifiche
- Art. 19 – Penali per inadempimento
- Art. 20 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
- Art. 21 – Pagamenti
- Art. 22 – Revisione ed adeguamento dei prezzi
- Art. 23 – Cauzione
- Art. 24 – Responsabilità, Assicurazione e Garanzie
- Art. 25 – Subappalto
- Art. 26 – Autorizzazioni e licenze
- Art. 27 – Trattamento Dei Dati
- Art. 28 – Contratto
- Art. 29 - Clausole di Risoluzione e Recesso
- Art. 30 – Recesso dal rapporto contrattuale
- Art. 31 – Clausola sociale – Salvaguardia dell'occupazione
- Art. 32 – Disposizioni Finali



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

PREMESSA

Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni, alle alunne ed insegnanti delle classi **quarta e quinta** della Scuola Primaria del Comune di VILLIMPENTA.

Il servizio, improntato a criteri di qualità, efficacia ed efficienza, è finalizzato a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio oltretutto ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica anche in orario pomeridiano.

Il presente affidamento è soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato in GU 31 marzo 2023 SO n. 12/L n. 77 (di seguito indicato anche come Codice).

L'affidamento, ai sensi dell'art 57 del Codice, è soggetto al rispetto dei CAM - Criteri ambientali minimi per il "servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" nell'ambito del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, approvati con D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, (pubblicazione GURI n. 90 del 4 aprile 2020).

Il servizio di refezione scolastica è teso a promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta; si vuole promuovere, in particolare, il consumo di prodotti italiani, tipici, dop, igp, provenienti da agricoltura biologica e/o integrata. Il servizio è improntato alla valorizzazione dell'economia locale e nazionale, alla sostenibilità ambientale e alla promozione della salute.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto non è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in quanto le parti di cui si compone non sono ritenute idonee ad essere attivate autonomamente. La suddivisione in lotti risulterebbe difficile da un punto di vista tecnico e potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, soprattutto per quanto riguarda la garanzia di standard qualitativi elevati nella fornitura dei pasti ed in generale nelle prestazioni che questo Ente intende prefiggersi. Si ritiene inoltre che tale suddivisione potrebbe rischiare di limitare la concorrenza, essa viene appaltata nella sua integralità.
2. L'appalto ha per oggetto la fornitura di pasti pronti in monoporzioni sigillate per alunni, alunne ed insegnanti delle classi **quarta e quinta** della Scuola Primaria del Comune di VILLIMPENTA di seguito chiamato Comune o indicato con la sigla A.C. "Amministrazione Comunale", da parte di un'impresa di ristorazione specializzata (di seguito indicata con la sigla I.A. "Impresa



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

Appaltatrice”), per **n. 1 giorno a settimana**, secondo il calendario scolastico approvato ogni anno dall’Istituto Comprensivo di Roncoferraro (MN), presso i locali della citata Scuola Primaria, ubicata in Via Roma, n. 17;

3. L’I.A. si impegna a fornire al Committente la fornitura dei pasti come servizi indicati nel comma precedente, secondo i termini ed alle condizioni del presente capitolato, utilizzando un proprio “Centro di Produzione Pasti”;
4. Il **numero complessivo medio presunto dei pasti** da fornire per anno scolastico è di **n. 1.457 (4.371 per l’intera durata dell’appalto)** relativo ad un **numero presunto di n. 44 alunni e n. 3 insegnanti**;
5. Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di ridurre le quantità nel limite di n. 20 pasti o di aumentarle nel limite di n. 50 pasti (47 alunni e 3 insegnanti);
6. In caso di variazioni nella struttura della rete scolastica o di una diversa organizzazione didattica operata dall’autorità scolastica la fornitura dei pasti giornalieri richiesti potrà subire oscillazioni, in diminuzione od in aumento, senza che l’impresa possa vantare diritti, richiedere compensi di sorta o avanzare pretesa alcuna.

Art. 2 – Sopralluogo

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento hanno la facoltà di effettuare un sopralluogo presso i locali della Scuola Primaria di Villimpenta (Via Roma, 17), previo appuntamento con l’Ufficio Scuola comunale, al fine di prendere visione delle caratteristiche dei locali, degli spazi e delle attrezzature disponibili.
2. La mancata effettuazione del sopralluogo non esonera in alcun caso l’aggiudicatario dagli obblighi derivanti dal presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria, con la partecipazione alla gara, dichiara di aver preso visione dei luoghi e di averne valutato ogni aspetto logistico e operativo, riconoscendoli idonei all’espletamento del servizio.

Art. 3 - Requisiti del Centro Produzione Pasti e Trasporto

1. L’Impresa Appaltatrice deve garantire la fornitura utilizzando un proprio Centro di Produzione Pasti, in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.
2. Al fine di garantire la sicurezza alimentare e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e delle temperature di servizio (legame fresco-caldo), il tempo di percorrenza effettivo dal Centro di Produzione Pasti alla sede di distribuzione (Via Roma, 17) **non deve superare i 30 (trenta) minuti**.

Art. 4 - Utenza e Calendario Scolastico

1. L’utenza presunta del servizio è stimata in n. 45 unità complessive, suddivise tra 42 alunni frequentanti le classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Villimpenta e n. 3 insegnanti. Il suddetto numero è da considerarsi indicativo e suscettibile di variazione in corso d’anno in base alle effettive iscrizioni e alla presenza del corpo docente.



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

2. L'utenza è composta:
 - a) da alunni della scuola primaria
 - b) dal personale docente;
3. L'I.A. dovrà altresì assicurare la somministrazione dei pasti ad eventuali altri utenti che venissero di volta in volta autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento nel corso dell'aggiudicazione, la variazione dell'entità dei servizi richiesti, intendendo con "variazione dell'entità dei servizi" la riduzione o l'estensione delle prestazioni, ovvero la riduzione o l'estensione del servizio richiesto per la medesima tipologia di utenza, oppure l'estensione dei servizi ad altre utenze ritenute simili, al momento non specificatamente previste dal Capitolato.
5. Il servizio sarà erogato per n. 1 (uno) giorno a settimana, in coincidenza con il giorno di rientro previsto per le attività didattiche.
6. L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo di riferimento per l'anno scolastico di pertinenza. Qualsiasi variazione del calendario scolastico, sospensione delle lezioni o modifica dell'orario di rientro sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore dall'ufficio scuola comunale.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ente, il numero di pasti ordinati entro i termini e con le modalità che saranno concordati in sede di avvio del servizio (es. comunicazione entro le ore 09:30 del giorno precedente o del giorno stesso).

Art. 5 - Base d'asta e corrispettivi

1. L'importo presunto dell'appalto, posto a base di gara, per gli aa.ss. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 è stimato in € 25.950,72 oltre IVA al 4% (€ 1.038,03) (€ 8.650,24 per a.s.) determinato come segue:
 - n. 4.371 pasti per tutta la durata dell'appalto (pari a n. 1.457 pasti per anno scolastico) al costo pasto unitario di € 5,26 (imponibile) oltre IVA 4%,
 - n. 93 trasporti per tutta la durata dell'appalto (pari a n. 31 trasporti per anno scolastico) al costo trasporto unitario di € 31,82 (imponibile) oltre IVA 4%L'offerta economica degli operatori dovrà essere formulata in ribasso sull'importo a base d'asta.
2. Si dà atto che il numero dei pasti sopraindicati è puramente indicativo.

Gli importi sopra definiti sono pertanto puramente presunti e non vincolanti per l'Ente Appaltante. I corrispettivi effettivi saranno infatti calcolati sulla base del numero dei pasti effettivamente forniti moltiplicati per il prezzo a pasto offerto dall'impresa.

Qualunque riduzione o aumento del numero dei pasti non darà luogo ad alcuna revisione del prezzo offerto a seguito di gara.
3. L'attività non comporta rischi di interferenze se non quelli specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice (art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" dell'Autorità di Vigilanza



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC), pertanto gli Oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero).

4. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura in caso di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta;
5. L'appaltatore s'impegna altresì a praticare le stesse condizioni d'appalto e prezzi unitari per pasti aggiuntivi che l'amministrazione dovesse richiedere, autorizzare e finanziare, previo accordo con l'appaltatore, per servizi collaterali a quelli in appalto e che abbiano simili condizioni di fornitura.

TITOLO II – STANDARD QUALITATIVI, IGIENE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 – Regime Giuridico, Standard qualitativi, derrate e CAM

1. Per l'affidamento del servizio di procederà ad una preliminare indagine di mercato con invito, rivolto a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei prescritti requisiti, a presentare apposita manifestazione di interesse a voler essere invitati alla successiva procedura negoziata.
2. L'affidamento del servizio in oggetto avverrà, pertanto, mediante procedura negoziata di cui all'art. 50 co. 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, rivolto a tutti gli operatori economici che abbiano presentato apposita manifestazione di interesse di cui sopra.

Il servizio rientra nell'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE.

- Codice CPV 55524000-9 Servizi di Ristorazione scolastica
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente ai sensi del presente capitolato.

La stazione appaltante potrà decidere, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ed al presente capitolato, senza che gli operatori economici concorrenti possano vantare in merito alcun diritto risarcitorio.

3. La Stazione appaltante si riserva, nel caso in cui le offerte presentino un prezzo eccessivamente basso, di chiedere le necessarie giustificazioni, arrivando anche all'esclusione qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute valide.
4. L'aggiudicazione sarà disposta con apposita Determinazione del Responsabile di Servizio, una volta esaminata la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice.
5. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto o atto alternativo quale la corrispondenza secondo l'uso commerciale, in base a quanto stabilito al successivo art. 28 del



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

presente Capitolato.

6. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice.
7. L'offerta presentata è vincolante per gg. 180 a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. Qualora se ne presenti la necessità la Stazione Appaltante, con atto motivato, potrà chiedere agli offerenti il differimento del termine, ai sensi dell'art 17 comma 4 del Codice.
8. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti elementi:
 - a. Offerta tecnica massimo punti 70/100
 - b. Offerta economica massimo punti 30/100
9. Le modalità di attribuzione dei punteggi dell'Offerta Tecnica, sono indicati negli atti di gara, allegati alla presente Determinazione.
10. La gara si svolgerà in modalità telematica sulla Piattaforma SINTEL.
11. L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, applicando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e garantendo la massima partecipazione degli operatori economici specializzati nel settore.
12. Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni contenute nell'Allegato 1 del D.M. 10.03.2020 n. 65 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i nuovi C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi - CAM - per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari) e della specifica normativa ivi richiamata.
13. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ristorazione scolastica, con particolare riferimento ai requisiti nutrizionali e igienico-sanitari definiti dalle Linee di Indirizzo regionali, approvate con **DGR n. XII/6059 del 27/04/2026** recante 'Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica Regione Lombardia' e ss.mm.ii. L'Appaltatore è tenuto ad adeguare le proprie procedure operative a eventuali aggiornamenti normativi o linee guida emanate dalla Regione Lombardia o dall'ATS di competenza nel corso della durata contrattuale.
14. Relativamente all'utilizzo dei prodotti, l'Impresa Appaltatrice dovrà fare riferimento alle schede-prodotto e alle tabelle dietetiche di cui alle suindicate Linee guida regionali.
15. L'Impresa appaltatrice dovrà operare nel pieno rispetto delle indicazioni emanate da ATS Valpadana e dalla Regione Lombardia, attualmente in vigore ed eventuali successivi aggiornamenti, che qui si intendono integralmente richiamati, con particolare riferimento alla DGR n. XII/6059 del 27/04/2026 recante 'Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica Regione Lombardia' e alle 'Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica' (nelle edizioni vigenti



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

e loro successivi aggiornamenti). Tali documenti, che definiscono le caratteristiche merceologiche e nutrizionali delle materie prime, si intendono integralmente richiamati e costituiscono vincolo di esecuzione per l'Appaltatore, che sarà tenuto ad adeguarsi tempestivamente a eventuali ulteriori aggiornamenti normativi o linee guida che dovessero essere emanate nel corso del periodo contrattuale.

16. L'Appaltatore si impegna a garantire l'utilizzo di materie prime di alta qualità, privilegiando prodotti freschi, di stagione e, ove possibile, provenienti da filiera corta o da agricoltura biologica. Con riferimento alle quote di prodotti da agricoltura biologica, si precisa che per la categoria 'cerealì' si intendono inclusi anche i relativi prodotti derivati (quali pasta, pane, farine, ecc.), in conformità alle indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La qualità delle derrate deve essere tale da garantire l'apporto nutrizionale ottimale nel rispetto dei CAM. In particolare, è fatto obbligo di privilegiare, per i condimenti a crudo, l'utilizzo di olio extravergine di oliva di qualità certificata.
17. Al fine di garantire la massima tutela della salute degli alunni, è fatto esplicito divieto di somministrare:
 - Carni separate meccanicamente (CSM);
 - Preparazioni gastronomiche contenenti oli vegetali idrogenati o olio di palma;
 - Alimenti contenenti additivi, conservanti o coloranti non necessari o in dosi superiori ai limiti di legge;
 - Prodotti precotti o surgelati che necessitino esclusivamente di semplice riscaldamento, laddove le tabelle dietetiche ATS prevedano la preparazione fresca.
 - L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi alle linee guida per la riduzione del consumo di sale e zuccheri semplici, utilizzando erbe aromatiche e spezie per l'esaltazione del sapore.
14. Per i prodotti ittici non provenienti da allevamento, si considerano conformi le forniture che rispettano alternativamente:
 - i prodotti provenienti da zona FAO 27 o 37, che rispettino la taglia minima di cui all'All. 3 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e che non appartengano a specie classificate come 'in pericolo critico', 'in pericolo', 'vulnerabile' o 'quasi minacciata' dalla IUCN;
 - i prodotti certificati secondo schemi di pesca sostenibile multistakeholder (es. Marine Stewardship Council, Friend of the Sea o equivalenti) che garantiscano il massimo rendimento sostenibile.

Art. 7 - Igiene e sicurezza alimentare (HACCP)

1. Devono essere strettamente osservate tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti e l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 178/ 2002, n. 852/ 2004, al Regolamento (CE) n. 2073/ 2005, nonché alle procedure permanenti basate sul sistema HACCP, adottato dall'Impresa.
2. Devono essere osservate le disposizioni contenute nelle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6-2010, nonché quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Tutela della salute



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

nelle scuole” e dalle indicazioni del Ministero della Salute nelle “*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 2021*”;

Art. 8 - Organizzazione del servizio da parte dell'impresa affidataria

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire, ai sensi della normativa vigente, il servizio in oggetto che consiste:
 - a. nell'approvvigionamento dei generi alimentari necessari al confezionamento dei pasti;
 - b. nella preparazione di pasti presso i locali di cottura a disposizione della I.A. secondo le normative vigenti e l'ipotesi di menù stabilito dall'ATS Valpadana – Sede Territoriale di Mantova;
 - c. nel trasporto dei pasti mediante legame fresco-caldo a mezzo di contenitori termosigillati, anche in monoporzione, alla Scuola Primaria di Villimpenta sita in Via Roma, n. 17, l'I.A. dovrà organizzare il piano dei trasporti e far sì che i tempi tra preparazione e consumo siano ridotti al minimo e comunque non tali da alterare le caratteristiche dei pasti serviti;
 - d. nella fornitura di piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, tovaglie e tovagliette di carta, o comunque eventuali prodotti necessari per lo svolgimento delle suddette prestazioni. L'I.A. potrà comunque fornire qualsiasi modifica nel servizio ed ulteriore attrezzatura utile al miglioramento del servizio senza ulteriore aggravio di spesa per il Comune (es. vassoi e portavassoi, nonché piatti, bicchieri e posate biodegradabili, lavabili o riciclabili);
 - e. nella fornitura di diete speciali sia per motivi sanitari che per motivi etico-religiosi, qualora richiesto;
 - f. nell'adozione delle misure per l'eliminazione dei rischi da interferenza;
2. Il personale addetto alla distribuzione deve indossare abbigliamento di lavoro pulito, decoroso e conforme alle norme igienico-sanitarie. È fatto obbligo al personale di mantenere un comportamento consono all'ambiente scolastico, improntato alla massima cortesia, discrezione e rispetto verso gli utenti (alunni, insegnanti e personale scolastico), collaborando con il personale docente e ATA per la buona riuscita del momento del pasto inteso come momento educativo e di promozione della salute in linea con le Linee di Indirizzo Regionali vigenti;
3. Tutti i materiali di pulizia e di consumo (tovaglioli, tovaglie e tovagliette di carta), dovranno essere forniti in quantità necessaria da parte dell'I.A., senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale;
4. I pasti saranno forniti in monoporzione termosigillata o distribuita e porzionata direttamente;
5. La consegna e la distribuzione dei pasti verrà garantita dal personale dell'I.A.;
6. Verrà fornito idoneo ricettario contenente l'elenco dei prodotti utilizzati e degli allergeni, nel rispetto delle indicazioni fornite da ATS Valpadana;
7. La composizione del pasto sarà la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta e acqua;
8. La consegna dei pasti avviene a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore. I pasti verranno consegnati ai plessi scolastici fin dentro i locali destinati al deposito dei contenitori;
Tale fase del servizio è, sotto il profilo della sicurezza igienico-sanitaria oltre che del gradimento, particolarmente delicata. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di garantire l'appetibilità del prodotto servito, la gradibilità nell'aspetto ed il mantenimento delle temperature di legge,



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

quindi il pasto dovrà giungere al momento della somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. Nell'eseguire il trasporto l'Appaltatore dovrà rispettare le vigenti normative igienico-sanitarie per la conservazione degli alimenti;

I pasti verranno consegnati secondo gli orari che saranno comunicati all'Appaltatore prima dell'avvio del servizio e modificabili in relazione a sopravvenute esigenze scolastiche. La fornitura del pasto non potrà essere effettuata prima di minuti 20 (venti) dall'orario indicato;

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi conformi alle normative vigenti e sempre in regola con le norme del Codice della Strada;

I mezzi di trasporto dovranno essere idonei ed utilizzati esclusivamente per il trasporto di alimenti, rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile, ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/ 4/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari).

Art. 9 – Continuità del servizio e gestione delle emergenze

1. Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico, per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con l'impegno per la Ditta Aggiudicataria a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della Legge 146/1990.
2. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni circostanza, adottando tutte le misure organizzative e tecniche necessarie a prevenire interruzioni o disservizi.
3. In caso di guasti tecnici, malfunzionamenti del centro di produzione pasti, o impedimenti al trasporto (es. guasti al mezzo, scioperi, avversità meteo), l'Appaltatore deve comunicare immediatamente l'accaduto al Responsabile del Servizio del Comune, segnalando la natura del problema e il tempo stimato per il ripristino.
4. In tali situazioni, l'Appaltatore deve attivare tempestivamente un piano di emergenza (ad esempio mediante l'utilizzo di un centro di cottura alternativo o fornitori di soccorso) per garantire comunque la somministrazione del pasto. Ogni onere economico derivante dall'attivazione di tali soluzioni di emergenza è ad esclusivo carico dell'Impresa.
5. Il mancato ripristino del servizio o l'impossibilità di garantire l'alternativa costituirà grave inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'Art. 19.

Art. 10 – Oneri a Carico Dell'amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale dovrà mettere a disposizione i locali necessari;
2. Competono, inoltre, all'Amministrazione Comunale le spese di consumo di acqua e luce relative ai locali ove viene consumato il pasto, nonché il servizio di smaltimento dei rifiuti (umido e secco), originati dalla refezione, e la fornitura di pattumiere e relativi sacchi per la raccolta dei rifiuti.

Art. 11 – Durata Dell'affidamento



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

1. Il contratto ha la durata di TRE ANNI SCOLASTICI (2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029), secondo i giorni indicati al comma 2. dell'art. 1 del presente Capitolato;
2. L' I.A. è tenuta ad avviare il servizio sulla base della comunicazione dell'aggiudicazione del servizio;
3. Le parti si riservano la valutazione dell'andamento del servizio al termine dell'anno scolastico 2026/2027 e pattuiscono la facoltà del comune di recedere unilateralmente in caso di esito negativo.

Art. 12 – Standard Minimi di Qualità Del Servizio

1. Gli standard minimi di qualità sono quelli stabiliti dall'ATS Val Padana di Mantova e dal presente capitolato, che l'I.A. dichiara di conoscere ed accettare;
2. Tali standard sono da considerarsi minimi;
3. È richiesta quale requisito obbligatorio il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015;
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si impegna a porre in essere ogni azione utile volta alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi alimentari, in conformità con quanto previsto dalla Legge 166/2016.

TITOLO III – SICUREZZA, PERSONALE E OBBLIGHI DI LEGGE

Art. 13 - Misure Per Eliminare I Rischi Interferenti

Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, non prevede l'esistenza di rischi interferenziali, se non quelli specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice (art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC) e pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore deve, comunque, garantire l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente capitolato e relativi allegati.

Art. 14 – Rispetto D.Lgs 81/2008

L'impresa è comunque tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e seguenti. L'impresa dovrà comunicare, il nominativo del responsabile della Sicurezza al Comune.



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed è, pertanto, tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. sia con riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

Art. 15 – Trattamento Dei Lavoratori

1. L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga a rispettare per gli operatori impiegati le norme di legge e di CCNL applicabile al proprio settore;
2. All'uopo l'impresa aggiudicataria dovrà presentare al Comune un'autocertificazione nella quale dichiara la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL e le leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
3. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'amministrazione interessata procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa;
4. Comporterà l'automatica risoluzione del contratto la violazione, da parte dei collaboratori dell'Impresa Appaltatrice degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato.

Art. 16 – Assunzione Degli Obblighi Di Cui Al Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Pubblici

1. L'Appaltatore si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, nei termini di relativa applicabilità in esecuzione dell'art.2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 e s.m.i., nonché del codice di comportamento del Comune, approvato con Delibera di Giunta n. 108 del 30/12/2022, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Villimpenta Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali, Atti Generali;
2. L'appaltatore si impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti codici di comportamento e prende, altresì, atto ed accetta che la violazione dei predetti obblighi comporterà la risoluzione automatica del presente contratto e la conseguente decadenza del rapporto contrattuale in essere.

Art. 17 – Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, l'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Villimpenta che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Villimpenta non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

TITOLO IV – CONTROLLI, GESTIONE ECONOMICA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Controlli e Verifiche

1. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sono svolti in modo autonomo, per conto dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile del Servizio interessato.
2. È riconosciuta ai componenti della Commissione mensa, qualora nominata, la facoltà di effettuare controlli volti a verificare la qualità del servizio erogato sia presso le Cucine che presso i Terminali.
3. L'appaltatore dovrà provvedere, per l'intera durata contrattuale, all'organizzazione di un Piano di Autocontrollo e Sistema HACCP completo, dall'approvvigionamento alla sanificazione in conformità alle prescrizioni della del Regolamento CE 852/2004.

Il sistema di autocontrollo adottato dovrà essere specificatamente riferito ai locali gestiti e dovrà tenere conto anche della normativa adottata a livello regionale.

Art. 19 – Penali per inadempimento

1. Nel caso in cui la Ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, sarà tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 250,00 a Euro 1.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e ad eventuale recidiva.
2. È considerata grave penalità quella conseguente ad una sanzione quando le azioni/ omissioni abbiano recato danni a terzi (in particolare agli utenti dei servizi e/o agli operatori), ai beni di proprietà del Comune di Villimpenta e all'immagine dell'Ente.
3. In caso si verificano le sotto indicate inadempienze, considerate gravi, il Comune di Villimpenta si riserva di applicare le seguenti penalità minime:

Euro 250,00	per ogni violazione di quanto stabilito dai menù
Euro 500,00	per ogni violazione di quanto previsto dalle Tabelle Merceologiche
Euro 1.000,00	per carenza igienica del centro cottura o dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti
Euro 1.000,00	Per mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara
Euro 1.500,00	per non corretta somministrazione delle diete speciali



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta, o le stesse non siano giunte nel termine indicato, la penale è considerata definitiva.

L'impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Villimpenta a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

Quando la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

La refusione degli importi a titolo di penale e di eventuali maggior danni anche a seguito di risoluzione avviene, senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere:

- rivalendosi su eventuali crediti vantati dall'impresa derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- incamerando la cauzione definitiva;
- mediante riscossione coattiva.

Il Comune di Villimpenta si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, qualora:

- la ditta persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni;
- in caso di acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell'impresa, dopo che la stessa non vi abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite. In tali casi, oltre all'applicazione delle penali, all'impresa verranno addebitate integralmente le spese sostenute, maggiorate del 25% per oneri di amministrazione.
- Rimarranno, in ogni caso, impregiudicate eventuali azioni legali che si rendessero necessarie.

Art. 20 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n° 136 del 13/08/2010, come modificata dal decreto-legge 12/11/2010 n° 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17/12/2010 n° 217 e s.m.i., pena la nullità del contratto.

Art. 21 – Pagamenti

1. Le fatture in formato elettronico presentate con cadenza mensile posticipata, dovranno riportare il numero dei pasti effettivamente erogati per il Comune e, ai sensi del D.L.n.66/2014 convertito in Legge n.89 /2014, anche i seguenti dati: - Codice Univoco Ufficio; Oggetto della fornitura; Numero e data della determina di impegno; n. di impegno di spesa - CIG - scadenza fattura e l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicate e comunque secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio comunale.

La mancata indicazione anche di un solo dato comporterà il rigetto del documento con conseguenti ritardi nel perfezionamento dei pagamenti.



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

2. L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente al versamento all'Erario dell'IVA dovuta, secondo il disposto della normativa vigente.
3. Le fatture, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs.vo 9 novembre 2012, n. 192, saranno liquidate nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura al SDI, previo visto di controllo e regolarità dell'Ufficio Comunale e previa acquisizione, su richiesta della stazione appaltante, di DURC regolare. Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.
4. In caso di acquisizione di DURC non regolare, le Amministrazioni Comunali non procederanno alla liquidazione delle fatture presentate senza che per il fatto possa essere avanzato alcun addebito alle Amministrazioni medesime e procederanno ai sensi dell'art 11 comma 6 del Codice.
5. I pagamenti disposti dal Comune avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, intestato all'appaltatore. A tal fine l'appaltatore dovrà comunicare per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 22 – Revisione ed adeguamento dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, le parti riconoscono il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale durante tutta la durata dell'appalto.
2. Il fornitore non potrà vantare alcun diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara, fatto salvo l'adeguamento dell'indice ISTAT, nella misura del 75%, a partire dal secondo anno dell'affidamento del servizio.
3. Resta intesa che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa, l'Amministrazione Comunale darà corso al conseguente adeguamento.
4. La richiesta di adeguamento dovrà essere formalizzata dall'Appaltatore, corredata da idonea documentazione comprovante l'effettivo incremento dei costi; tale richiesta sarà valutata dall'Amministrazione sulla base degli indici ISTAT ufficiali vigenti e della normativa di settore.

Art. 23 – Cauzione

L'Impresa Aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti, presenterà a favore del Comune una cauzione definitiva in contanti o in titoli di Stato oppure tramite fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura stabilita dalla normativa vigente, di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Tale deposito resta vincolato per l'intera durata del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente Gestore dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice.

Art. 24 – Responsabilità, Assicurazione e Garanzie

1. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il Comune di Villimpenta da ogni pretesa, danno o richiesta di risarcimento avanzata da terzi.
2. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell'inizio del servizio e per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.).
3. L'Appaltatore dovrà consegnare copia conforme della polizza (e la quietanza di pagamento) al Comune di Villimpenta prima della firma del contratto o dell'inizio del servizio.

Art. 25 – Subappalto

1. È vietato il subappalto, anche parziale, del servizio oggetto del presente Capitolato, fatta salva l'autorizzazione preventiva del Comune nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Sono esclusi dal divieto i servizi accessori quali trasporto e manutenzione impianti e/o attrezzature, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.
2. L'eventuale ricorso al subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.
3. Il subappalto non comporta alcuna variazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune di Villimpenta per l'esatta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 26 – Autorizzazioni e licenze

1. L'Appaltatore deve possedere tutte le autorizzazioni prescritte per il tipo di attività richiamata nel presente Capitolato, nonché i nulla osta rilasciati dalle autorità preposte secondo le vigenti normative.
2. Resta a carico della Ditta la presentazione agli Enti competenti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o documento equivalente, da perfezionare prima dell'inizio del servizio.
3. La segnalazione dovrà essere reiterata a cura e spese dell'Appaltatore ogni qualvolta intervenga una variazione nell'attività, sia essa determinata da esigenze dell'Appaltatore, da modifiche del servizio richieste dal Comune di Villimpenta, da nuove disposizioni normative o da richieste degli Enti competenti.

Art. 27 – Trattamento Dei Dati

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del presente Capitolato, l'Impresa Aggiudicataria,



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

unitamente al conferimento del servizio, è nominata responsabile del trattamento dei dati, di qualsiasi natura, concernenti i minori fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dall'Amministrazione Comunale e dai diretti interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR;

2. L'Impresa Aggiudicataria è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica;
3. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza;
4. L'Impresa Aggiudicataria non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti;
5. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni della normativa vigente comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria;
6. L'Impresa Aggiudicataria è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art. 28 – Contratto

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la stipula del contratto per la presente procedura di gara avverrà mediante sottoscrizione del contratto, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato (Sintel) ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, con accettazione del Capitolato speciale di gara, che, di fatto, costituisce contratto stipulato tra le parti, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 18 del citato D.LGS. n. 36/2023, che testualmente recita "**Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione) - 1.** Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

Art. 29 - Clausole di Risoluzione e Recesso



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

Il Comune di Villimpenta si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1455 (Importanza dell'inadempimento) del Codice Civile.

Il Comune di Villimpenta potrà in ogni caso intimare l'impresa inadempiente ad eseguire le prestazioni dedotte dal presente capitolato, così come previsto dall'art. 1454 (Diffida ad adempiere) del Codice Civile.

Sarà altresì facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell'attività;
- c) in caso di frode o gravissima negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali anche in presenza di un solo episodio;
- d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei Centri Cottura affidati all'impresa;
- e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
- f) casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell'impresa;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) concessione in subappalto, totale o parziale dei servizi, senza autorizzazione;
- i) inosservanza delle procedure inerenti la sicurezza e la corretta manutenzione degli edifici previsti dal presente capitolato;
- j) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- k) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- l) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo, ai tecnici di ditta delegata dal Comune di Villimpenta, incaricati dei controlli di conformità;
- m) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;
- n) in seguito all'applicazione di due penalità gravi e/o di tre penali ritenute non gravi;
- o) ogni altra fattispecie espressamente prevista dalla normativa ed in particolare del Codice Civile e del Codice dei Contratti vigenti.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Comune di Villimpenta notificherà l'addebito all'Appaltatore, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni consecutivi dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

In conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, il Comune di Villimpenta procederà all'affidamento del servizio alla ditta successiva in graduatoria, ove possibile ai sensi di legge.

Art. 30 – Recesso dal rapporto contrattuale

L'Appaltatore, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, potrà avvalersi della facoltà di domandare la risoluzione del



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

contratto ai sensi dell'articolo 1467 del Codice Civile dimostrando al Comune di Villimpenta, in maniera inconfutabile, la sopravvenuta eccessiva onerosità. Il Comune di Villimpenta avrà facoltà di accettare la domanda ovvero evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

In qualunque momento dell'esecuzione, il Comune di Villimpenta può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni. Il Comune di Villimpenta dovrà in ogni caso darne motivato preavviso 15 giorni prima mediante notifica a mezzo PEC.

Art. 31 – Clausola sociale – Salvaguardia dell'occupazione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Art. 32 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si farà riferimento in particolare:
 - a. alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti ed, in particolare, a quelle che regolano gli appalti di servizi
 - b. al D. Lgs 36/2023
 - c. alle norme riguardanti l'amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato contenute nel R.D. 10.01.1923 n. 2440 e nel R.D. 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali) e comunque aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giuseppina Apicella